

Regolamento della Trasparenza

Rovato, 6 febbraio 2023

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	DESCRIZIONE DELL'ENTE.....	6
4	TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA'	7
4.1	Procedura di accesso civico	8

1 PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs 33/2013 dal D.lgs 97/2016.

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione, indicate nel PNA, di cui tenere conto, sono articolate su tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Per un rapido excursus sui PNA fin qui succedutisi, si possono ricordare il PNA 2013, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, l'aggiornamento del 2015 approvato dall'ANAC con determinazione 12/2015 (in seguito alle modifiche intervenute con il dl 90/2014 convertito con modificazioni nella legge 114/2014), il PNA 2016, approvato dall'ANAC con determinazione 831/2016, l'aggiornamento 2017 approvato dall'ANAC con delibera 1208/2017, l'aggiornamento 2018 approvato dall'ANAC con delibera 1074/2019 e il PNA approvato con delibera ANAC 1064/2019. Nella seduta del Consiglio di ANAC del 16 novembre 2022 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), il quale al momento è in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, e che avrà validità per il prossimo triennio. Esso è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative, inoltre si pone come obiettivo, quello di evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da episodi di corruzione, senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull'art. 11 del D.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure

agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni “in caso di partecipazione non maggioritaria”, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Nel dicembre 2017 con la linea guida 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici” ANAC ha dato indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Insieme alle Linea guida 1134, ANAC ha inoltre fornito un allegato in formato Excel contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che tiene conto delle diverse tipologie e livelli di partecipazione pubblica, come regolato da quanto previsto dall’art. 2bis del D. Lgs.33/2013 “Ambito soggettivo di applicazione”.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Tenendo presente la natura della realtà societaria, la composizione dei soci della società Cogeme Nuove Energie S.r.l., si ritiene risponda a quanto previsto al comma 3 dell’art.2-bis “Ambito soggettivo di applicazione” del D. Lgs.33/2013 di cui si riporta di seguito il testo integrale.

Art.2-bis. Ambito soggettivo di applicazione (articolo introdotto dall'[art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;(lettera così sostituita dall'[art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016](#), introdotto dall'art. 27 del D.lgs. n. 100 del 2017) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a

cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

3 DESCRIZIONE DELL'ENTE

È la società che gestisce i servizi energetici e altri servizi per le comunità locali oltre ai parchi fotovoltaici. È controllata al 100% da Cogeme S.p.A. .

Oggetto Sociale

La società ha come oggetto principale la progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica con varie tecnologie, anche da fonti rinnovabili. La produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica prodotta dai sopramenzionati impianti, l'ottenimento di sovvenzioni e la commercializzazione in Italia o all'estero. La progettazione elettrica, meccanica, edile di impianti per la produzione e distribuzione elettrica. La società si occupa inoltre dell'approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di gas, di servizi di riscaldamento o raffreddamento ed infine di svolgere attività di Energy Service Company.

Organi Sociali

Cogeme Nuove Energie S.r.l. è società a socio unico (Cogeme S.p.A.) ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (Presidente e due consiglieri).

Gli organi di controllo sono il **Collegio Sindacale**, costituito da tre membri effettivi e due supplenti e la **Società di Revisione** incaricata.

Sono stati inoltre nominati alcuni Procuratori:

- un responsabile tecnico, con i requisiti tecnico-professionali di cui al DM.37 2008
- un procuratore – area commerciale
- un procuratore – area gestione impianti

4 TRASPARENZA: RUOLI OBBLIGHI E ATTIVITA'

Cogeme Nuove Energie S.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet.

La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, inoltre, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Cogeme Nuove Energie S.r.l. attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nell'area "Società Trasparente", dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni richieste (secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.2bis del D. Lgs.33/2013, e precisate dalla determinazione ANAC n.1134 del 2017 e nel suo Allegato 1) concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento degli scopi statuari e sull'utilizzo delle risorse.

La pubblicazione dei dati sul sito internet istituzionale nella sezione "Società Trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Gli obiettivi che si è posta Cogeme Nuove Energie S.r.l. in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse: tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui Cogeme Nuove Energie S.r.l. impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che il Cogeme Nuove Energie S.r.l pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito internet sono raggruppati nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet ed organizzati come indicato nella tabella allegata alle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016. Tale tabella è stata quindi opportunamente adattata nella tabella specifica relativa agli adempimenti di Cogeme Nuove Energie S.r.l., nella quale sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella predetta tabella allegata alle linee guida.

Cogeme Nuove Energie S.r.l. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

Per favorire il puntuale rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti, Cogeme Nuove Energie S.r.l., attraverso il proprio Amministratore Unico, ha affidato tale incarico al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e relative alle modalità di contatto sono presenti sul sito internet del Cogeme Nuove Energie S.r.l., nella sottosezione "Altri contenuti/ Accesso Civico" della sezione "Società Trasparente".

Resta inteso, come prescritto dall'art.43 D.lgs. 33/2013 modificato ai sensi del D.lgs. 97/2016, che i dirigenti e i responsabili hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e devono verificare che i propri collaboratori provvedano in tal senso nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Attività da svolgersi ai sensi della trasparenza a cura del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT)

- coordina nella pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013;
- si occupa di compilare la griglia di rilevazione in materia di trasparenza, su base annuale e secondo le indicazioni di ANAC;
- collabora nella stesura e nel controllo dell'attuazione della formazione in materia di trasparenza;
- verifica l'effettivo stato di pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013 e richiede a Cogeme Nuove Energie S.r.l. di adoperarsi alla corretta implementazione;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza;
- supervisiona, supporta e opera concretamente per le attività di propria responsabilità concernenti l'accesso civico sia esso semplice o generalizzato o documentale.

Come menzionato in precedenza, la verifica dell'attuazione degli obblighi per la trasparenza compete al RPCT che dovrà effettuare audit a campione redigendo apposito verbale. Inoltre, con cadenza annuale, verifica e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione utilizzando l'apposita griglia di rilevazione emanata dall'ANAC.

In ogni caso, oltre al ruolo centrale del RPCT, Cogeme Nuove Energie S.r.l. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere rispettati gli adempimenti relativi alla trasparenza.

4.1 Procedura di accesso civico

La norma prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per Cogeme Nuove Energie S.r.l. di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie

- a) “accesso civico” di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013);
- b) “accesso generalizzato” di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza (D. Lgs. 33/2013);
- c) “accesso documentale” come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Accesso civico semplice

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La Società in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs.33/2013, ha istituito alcuni canali di comunicazione ai quali il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta, formulata esplicitando i dati del richiedente (comprensivi di identificazione e indirizzo) può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo: **rpct@cogemenuoveenergie.it** . La mail viene inoltrata in automatico all'indirizzo mail del RPCT e per conoscenza del Direttore Generale (dotato del potere sostitutivo);
- presentando istanza all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Nel caso di mancata risposta, **superati i 30 giorni**, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel **Direttore Generale** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, possono essere inviate (comprensivi di identificazione e indirizzo):

- via posta elettronica all'indirizzo: **trasparenza@cogemenuoveenergie.it**; la mail viene inoltrata al **Direttore Generale** e ad un addetto della Segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del **Direttore Generale** direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del Direttore Generale, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "*Società trasparente*" del sito internet istituzionale della Società, alla sottosezione "*Altri contenuti*".

Accesso generalizzato

L'accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Si esplicita attraverso il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Per esercitare il diritto di accesso generalizzato, il richiedente può inoltrare una domanda formale all'Ufficio Segreteria di direzione, attraverso i seguenti canali:

- invio tramite mail all'indirizzo: **trasparenza@cogemenuoveenergie.it**, la mail viene inoltrata al **Direttore Generale** e ad un addetto della Segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del **Direttore Generale** direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS), negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del **Direttore Generale**, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

La conclusione del procedimento è prevista **entro 30 giorni** a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e codice fiscale dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere e per quale finalità.

La domanda, appena pervenuta all'Ufficio Segreteria di direzione, viene inoltrata tramite posta interna al Direttore Generale, il quale valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e il **Direttore Generale** decida per l'accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il **Direttore Generale** provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda indicando l'oggetto della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il **termine di 30 giorni** sopra riportato si intende **sospeso** dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che fornirà i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, in relazione all'esito del ricorso al TAR, provvederà o meno a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizzi nessun diniego il **Direttore Generale** procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il **Direttore Generale** decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico, **nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine** indicato al comma 2 dell'Art. 8, può presentare **richiesta di riesame** al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro **il termine di venti giorni**, eventualmente estendibili fino a 30, nel caso di richiesta di parere al Garante.

Le richieste di riesame per Accesso Civico generalizzato possono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attraverso i seguenti canali:

- via posta elettronica all'indirizzo: rpct@cogemenuoveenergie.it;
- presentando richiesta all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici della società siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di apertura del servizio di portierato;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della Legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) ed è collegato a specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell'istante.